

Comunione legale dei beni ed esecuzione forzata: qual è l'oggetto del pignoramento?

di LUCA COLLURA

Con arresto del 23 febbraio 2021 il Tribunale di Agrigento si è pronunciato, dimostrando di aderire all'orientamento di gran lunga prevalente in giurisprudenza, sul difficile rapporto tra beni appartenenti ai coniugi in comunione legale ed oggetto del pignoramento da parte del creditore personale di uno solo di essi.

La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui Tizio veniva condannato in solido con altri soggetti al pagamento di una certa somma di denaro in favore della Curatela del Fallimento della società di cui era amministratore. In virtù di detta sentenza il curatore fallimentare pignorava l'intera proprietà superficiaria dell'unico bene immobile di cui il debitore era titolare in regime di comunione legale con la moglie Tizia.

Ricorreva ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Tizia, lamentando che il creditore esecutante non potesse sottoporre a pignoramento l'intero diritto di proprietà superficiaria, atteso che l'unico debitore Tizio ne era proprietario in regime di comunione legale con la stessa, per cui egli avrebbe dovuto specificare nel pignoramento che il medesimo si intendeva limitato alla sola quota del bene che sarebbe spettata a Tizio in sede di scioglimento della comunione, da domandare al giudice in vista dell'esecuzione e della successiva vendita all'incanto e limitatamente al bene oggetto di pignoramento, venendosi diversamente a creare un pregiudizio potenzialmente irreparabile nei confronti del coniuge non debitore, il quale, pur non essendo parte del rapporto di debito-credito per il quale si procedeva, si sarebbe comunque potuto vedere privare dell'immobile adibito a residenza familiare, a fronte del quale avrebbe forse potuto incamerare una somma di denaro pari alla metà del valore di vendita del bene all'asta, certamente inferiore rispetto al reale valore di mercato della *res*.

Si costituiva indi il creditore esecutante, contestando la fondatezza delle eccezioni di Tizia.

Il giudice adito, nonostante le argomentazioni addotte dalla ricorrente, rigetta il ricorso.

In particolare il Tribunale di Agrigento motiva partendo dalla natura giuridica della comunione legale dei beni, la quale, come precisato dalla Corte costituzionale¹, è da ricondurre più alla comunione “a mani riunite” di stampo tedesco che alla comunione ordinaria disciplinata dal Codice civile italiano. Tanto premesso, il giudicante richiama l’orientamento dominante in seno alla giurisprudenza², secondo il quale il creditore personale del coniuge deve sottoporre a pignoramento per intero il singolo bene in comunione, salvo il diritto del coniuge non debitore alla restituzione della metà della somma lorda ricavata dalla vendita.

Con la vendita del bene staggito, precisa il tribunale, non si verifica un fenomeno di scioglimento della comunione, che non sarebbe permesso stante la tassatività del disposto dell’art. 191 c.c.³, ma solo la fuoriuscita di un bene dalla comunione, analoga a quella che avviene in caso di alienazione del bene da parte dei coniugi, per cui non poteva ritenersi ammissibile la tesi avanzata dalla ricorrente circa la necessità del preventivo scioglimento della comunione (*recte*, estromissione dalla comunione) rispetto al bene pignorato. Per questi motivi il tribunale ha ritenuto di rigettare l’opposizione.

La soluzione accolta dal tribunale, per quanto certamente in linea con l’orientamento assolutamente prevalente, sembra – ad avviso di chi scrive – condurre a risultati erronei sotto il profilo della giustizia sostanziale oltre che rivedibili da un punto di vista più prettamente giuridico, per cui meriterebbe di essere rivisitata.

¹ Corte cost., 17 marzo 1988, n. 311, secondo cui: «i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione». A differenza della comunione ordinaria la comunione legale «è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (argomento *ex art. 2825 c.c.*) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (argomento *ex art. 189 c.c.*). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.)».

² Cass. civ., 10 gennaio 1997, n. 284; Cass. civ., 19 marzo 2003, n. 4033; Cass. civ., 7 marzo 2006, n. 4890; Cass. civ., 9 ottobre 2007, n. 20098).

³ Nel *decisum* il riferimento è all’art. 191 c.p.c., ma si tratta evidentemente di un refuso. In ogni caso valga osservare che la tassatività cui fa riferimento il giudice non è così condivisibile, atteso che l’art. 191 c.c., nel disciplinare i casi di scioglimento della comunione legale, non menziona la morte di uno dei coniugi, nonostante sia indubbio che al ricorrere di tale circostanza la comunione legale cessa.

Come rappresentato dalla ricorrente nel suo ricorso, ammettere che il creditore personale del coniuge possa sottoporre ad esecuzione forzata e vendere all'incanto l'intero bene in comunione, salvo per il coniuge non debitore il diritto alla corresponsione della somma che residui dalla vendita (precisamente eccedente il valore della quota astrattamente spettante al coniuge debitore *ex art. 189 c.c.*), pare invero una soluzione che non tutela adeguatamente il coniuge non debitore oltre che non esattamente in linea con le previsioni di legge.

Anzitutto, sotto un profilo di giustizia sostanziale, se l'orientamento – dallo scrivente non condiviso – di certo permette al creditore di soddisfare nel migliore dei modi il proprio credito, non v'è chi non veda come esso sacrificerebbe eccessivamente il diritto del coniuge non debitore, il quale, nonostante sia estraneo al rapporto di debito-credito in virtù del quale avviene l'esecuzione, rischia di vedersi privato di un bene di cui, benché in comunione legale dei beni col debitore, era comunque titolare.

Sotto un profilo più squisitamente giuridico, benché l'art. 189 c.c. disponga che i beni della comunione rispondono dei debiti del singolo coniuge «fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato» e che, come osservato dal giudice, il legislatore si riferisce espressamente al valore della quota e non alla quota intesa come entità economicamente e giuridicamente a sé stante, è anche vero che il Codice civile contiene norme che permettono d'interpretare l'articolo in parola in maniera certamente più rispettosa dell'interesse del coniuge non debitore a non vedersi privato di un bene per un debito non suo.

Il riferimento è anzitutto all'art. 2647 c.c., il quale, al comma 1°, dispone che si debbano rendere pubbliche con la trascrizione le convenzioni matrimoniali che escludono uno o più beni immobili dalla comunione (legale) tra i coniugi: ciò significa che i coniugi possono stipulare convenzioni matrimoniali con cui si estromette un singolo bene dalla comunione pur senza sciogliere la comunione medesima. Ancora, l'art. 193, comma 2, c.c., nel disciplinare lo scioglimento giudiziale della comunione, dispone che il giudice pronuncia lo scioglimento della comunione legale, tra l'altro, «quando il disordine degli affari di uno dei coniugi [...] mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia».

Dalle norme suindicate si ricava, dunque, che è possibile su accordo dei coniugi, pur mantenendo inalterato il regime di comunione legale tra loro esistente, estrometterne un singolo bene, anche immobile, e che il giudice può sciogliere completamente la comunione legale quando la cattiva gestione dei propri affari da parte di uno dei coniugi rischi di arrecare un danno all'altro. Se è ammissibile l'estromissione di un singolo bene dalla comunione e il giudice può sciogliere per intero la comunione nel caso anzidetto, è allora – ad avviso di chi scrive – possibile che il giudice, nonostante la tassatività che caratterizza le cause di cui all'art. 193 c.c.⁴, in caso di esecuzione forzata sui beni della comunione da parte di un creditore personale di uno dei coniugi, estrometta dalla comunione stessa il solo bene staggito attribuendolo a ciascun coniuge per il 50%, così che il creditore possa poi sottoporre ad esecuzione la sola quota – stavolta sì intesa come entità economicamente e giuridicamente autonoma – del coniuge debitore.

È parere dello scrivente che una simile conclusione non si ponga in contrasto con la tassatività delle ipotesi di cui all'art. 193 c.c. – atteso che, come correttamente evidenziato anche nel *decisum* del Tribunale di Agrigento, non si tratterebbe di un'inammissibile ipotesi di scioglimento della comunione al di fuori dei casi previsti dal *conditor legis* ma soltanto dell'estromissione da essa di un singolo bene, ferma la sopravvivenza della comunione medesima⁵ – e che sia anzi condivisibile in quanto conseguenza di un'applicazione analogica del principio ricavabile dall'articolo *de quo* per cui un coniuge non può arrecare un pregiudizio all'altro attraverso una gestione scellerata dei propri affari.

Nel caso sottoposto al Tribunale di Agrigento – ma la cosa è ovviamente applicabile in astratto ad ogni fattispecie analoga –, infatti, è evidente che Tizio, gestendo i propri affari (nella specie, svolgendo il proprio lavoro di amministratore di una società) in maniera inconsulta (tanto da portare la società al fallimento), abbia messo in serio

⁴Per tutti L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, II ed., Milano, 2020, 711.

⁵Ipotesi che, se il più contiene il meno, deve ritenersi ammissibile: se il giudice può dichiarare lo scioglimento *tout court* della comunione legale, con effetto verso tutti i beni di essa, può *a fortiori* ordinare lo “scioglimento” della comunione rispetto ad uno solo dei beni che in essa sono ricompresi.

pericolo gli interessi di Tizia, per cui ben si sarebbe potuto ammettere che il giudice estromettesse dalla comunione il bene pignorato onde permettere a Tizia di salvaguardare quanto meno la sua quota (se non addirittura ch'egli sciogliesse la comunione).

Questa soluzione, ad avviso di chi scrive, tutela più che adeguatamente sia la posizione del creditore, il quale potrà liberamente aggredire *in executivis* il bene (prima) della comunione nei limiti del valore della quota del suo debitore, sia quella del coniuge non debitore, che non si troverà privato di un bene per un debito non proprio. Se, infatti, come acutamente osservato dal tribunale, il coniuge debitore non è titolare di una quota del bene in comunione ma dell'intero bene in comunione legale, ciò vale anche per il coniuge non debitore, il quale, opinando come finora ha fatto la giurisprudenza, si troverebbe privato di un bene di cui è titolare per l'intero (benché in comunione legale) per un debito interamente non suo.

Dunque, l'orientamento giurisprudenziale dominante che, nel tentativo di tutelare il più possibile il creditore personale di un soggetto coniugato in comunione legale, prova fin troppo il coniuge non debitore, andrebbe opportunamente rivisto. In particolare, non potendosi ritenere che il coniuge non debitore sia adeguatamente tutelato dal riconoscimento in suo favore di un diritto di credito alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene all'incanto⁶, ad avviso dello scrivente la soluzione da adottare potrebbe essere quella per cui, *in primis*, il creditore pignorante, all'atto del pignoramento, sia tenuto a specificare che il medesimo deve ritenersi limitato alla quota astrattamente spettante al coniuge debitore in caso di scioglimento della comunione, ferma la necessità di notificare il pignoramento anche al coniuge non debitore, e, *in secundis*, il coniuge non debitore possa – in qualunque momento precedente a quello in cui il giudice dell'esecuzione dispone la vendita – e il creditore precedente debba – nel momento in cui propone istanza di vendita del bene staggito – richiedere al giudice dell'esecuzione l'emissione di un provvedimento di estromissione

⁶ Ciò perché, banalmente, è circostanza ricorrente quella per cui un bene venga venduto all'asta a prezzi molto inferiori a quelli di mercato, col rischio che la somma così ricavata sia talmente esigua che il coniuge non debitore si ritroverebbe a vedersi assegnato un valore di gran lunga più basso di quello della quota lui astrattamente spettante sulla *res* alienata e che avrebbe presumibilmente potuto ricavare sul mercato.

del singolo bene dalla comunione, da annotare poi a margine del pignoramento precedentemente trascritto onde specificare che il medesimo è limitato alla sola quota attribuita al coniuge debitore. Ove né il coniuge non debitore né il creditore esecutante richiedano al giudice il provvedimento *de quo*, invece, dovrebbe essere quest'ultimo ad emetterlo *ex officio*, almeno laddove sia in grado di accertare *per tabulas* che il debito del coniuge debitore è derivato da un «disordine degli affari» di questo, ai sensi dell'art. 193, comma 2, c.c.

Solo così, a ben vedere, si potranno tutelare adeguatamente tanto le ragioni del credito quanto quelle del coniuge non debitore, che non sono certamente di minore importanza.